

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 28		Data 21/02/2023	
	OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IN LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI SITI IN PARCO DEL VOLONTARIATO - INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI.			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IN LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI SITI IN PARCO DEL VOLONTARIATO - INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI.

L'anno 2023 addì 21 del mese di Febbraio alle ore 15.15, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2)	Mete Christian	Consigliere_Ass	SI
3)	Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI
4)	Gugliotta Michele	Assessore	SI
5)	Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI in videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 26.02.2022.

Oggetto: CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IN LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI SITI IN PARCO DEL VOLONTARIATO -INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che a seguito dell'iniziale determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 243 del 16.09.2010, è stato stipulato in data 28/02/2011 n. rep. 1614 un contratto di concessione e locazione commerciale dei locali siti in Borgo Ticino via Papa Giovanni XXIII s.n.c. identificato al catasto urbano al foglio 17 mapp. 541 sub.2 – Cat. C1/1 di proprietà del Comune di Borgo Ticino, tra il Comune di Borgo Ticino - C.F. 80009810039 e P.I. n. 00531990034 - e la sig.ra Mete Valentina C.F. MTEVNT85A47B019U a nome e per conto della Società Bar L'Arena di Mete Valentina C. S.a.s. con sede a Borgo Ticino in via Papa Giovanni XXIII - C.F. n. 02263710036-;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 24.05.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, su richiesta dell'interessata signora METE Valentina a nome della Società su citata, si è disposto il rinnovo del contratto di concessione, peraltro già previsto dall'art. 2 del contratto Rep. N. 1614/2011 già citato, per il periodo dal 01.03.2017 al 28.02.2023;
- che tale possibilità di rinnovo pur non costituendo un diritto di insistenza, trovava al tempo sostegno in una giurisprudenza (TAR Liguria, sez. I, Sent. n. 721 del 24.04.2013), oggi minoritaria;
- che questo Comune, in ragione di detta definitiva scadenza sta predisponendo gli atti propedeutici, e non ancora conclusi, per l'espletamento di una nuova gara di aggiudicazione della concessione e locazione commerciale dei medesimi locali siti in Borgo Ticino via Papa Giovanni XXIII s.n.c. già identificati al catasto urbano al foglio 17 mapp. 541 sub.2 – Cat. C1/1, come meglio identificata dall'unità planimetria (allegati A, B), si aggiunge l'area pertinenziale distinta al foglio 17 mapp.541 sub.1 come meglio individuata dalle unite planimetrie (allegati B, C e D) ai fini dell'attuale destinazione delle singole attività ivi previste, da sempre di proprietà del Comune di Borgo Ticino, ai sensi dell'art. 164, comma 2 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante una procedura aperta ai dell'art. 60 e 95 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. già citato, prima della scadenza di detto contratto;
- che a tal fine con deliberazione della Giunta comunale n.17 in data 07/02/2023 dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare:
 - 1) Di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla richiesta di proroga dell'atto di concessione in essere, rispetto alla prossima scadenza al 28.02.2023 sopra citata, presentata in data 06.02.2023 prot. n. 1569, dalla Mete Valentina C.F. MTEVNT85A47B019U a nome e per conto della Società "Bar L'Arena di Mete Valentina C. S.a.s.", per il solo periodo di mesi sei con scadenza al 31.08.2023, alle medesime condizioni contrattuali;
 - 2) Di dare atto ampio mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, con il presente atto da valere quale atto di indirizzo degli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione e delle indicazioni su espresse, con specifico riferimento all'avvio della nuova gara con rinnovo delle modalità di procedura aperta di concessione d'uso in locazione commerciale dei locali siti in Borgo Ticino via Papa Giovanni XXIII s.n.c. identificato al catasto urbano al foglio 17 mapp. 541 sub.2 – Cat. C1/1 come meglio identificata dall'unità planimetria (allegati A,B) cui si aggiunge l'area pertinenziale distinta al foglio 17 mapp.541 sub.1 come meglio individuata dalle unite planimetrie (allegati B, C e D) ai fini dell'attuale destinazione delle singole attività ivi previste, sempre di proprietà del Comune di Borgo Ticino, prima in scadenza al 28.02.2023;

CONSIDERATO:

- che rispetto al rinnovo della procedura aperta sopra citata, è maturata la necessità su iniziativa del Responsabile del servizio, di definire, tra le modalità da prevedere in sede di capitolato speciale d'appalto indirizzi da parte dell'Amministrazione rispetto:
- alla previsione di riconoscere il diritto di prelazione al concessionario uscente su citato, tenuto conto della sentenza n. 2106 del 7 ottobre 2019, della quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, che ammette nei procedimenti di concessione di beni pubblici (contratti attivi, pertanto, esclusi dal perimetro del D. Lgs. n. 50/2016) di poter riconoscere il diritto di prelazione al concessionario uscente, clausola ritenuta conforme ai «*principi generali posti a favore della concorrenza, ma anche di esigenze di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa*»; confermando l'esigenza cogente, di matrice comunitaria, di procedere agli affidamenti in concessione di beni pubblici di rilevanza economica, solo a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, ammettendo peraltro un “*diritto di prelazione*” in capo al precedente gestore, in relazione all'interesse dell'affidatario uscente di continuare un'attività di rilevanza pubblica, rientrante nei c.d. diritti di libertà;
- alla possibilità di poter prevedere il rinnovo della concessione di che trattasi, in ogni caso espressa e ove consentita dalla legge, pur non costituendo un diritto di insistenza, che trovava al tempo sostegno in una giurisprudenza (TAR Liguria, sez. I, Sent. n. 721 del 24.04.2013), oggi minoritaria;
- al termine del periodo di concessione che si propone in anni nove, in ragione dell'impegno economico da parte dell'operatore economico, da indicare in sede di offerta tecnico-qualitativa;
- la possibilità dell'espletamento della gara non in via telematica, tenuto conto della previsione dell'art. 164 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, recepito nel P.I.A.O.;

PRESO ATTO:

- del venire meno del parere favorevole del responsabile del servizio, trattandosi di atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

OSSERVATA:

- la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole.

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, aderendo alla richiesta del Responsabile del servizio, con specifico riferimento all'avvio della nuova gara con rinnovo delle modalità di procedura aperta di concessione d'uso in locazione commerciale dei locali siti in Borgo Ticino via Papa Giovanni XXIII s.n.c. identificati al catasto urbano al foglio 17 mapp. 541 sub.2 – Cat. C1/1, come meglio identificata dall'unità planimetria (allegato A,B), a cui si aggiunge l'area pertinenziale distinta al foglio 17 mapp.541 sub.1 come meglio individuata dalle unite planimetrie (allegati B , C e D), ai fini dell'attuale destinazione delle singole attività ivi previste, gli indirizzi quali di seguito:

- I. La previsione dell'utilizzo in forma esclusiva, dei locali identificati al NCEU Foglio 17 mapp. 541 sub 2 come evidenziato dal colore ROSSO nell'allegato D;

- II. La previsione dell'utilizzo in forma esclusiva, della porzione di area identificata NCEU Foglio 17 mapp.541 sub 1, come evidenziato dal colore ROSSO nell'allegato D;
- III. La previsione dell'utilizzo in forma non esclusiva, della porzione di area identificata NCEU Foglio 17 mapp.541 sub 1, come evidenziato dal colore AZZURRO nell'allegato D, con l'esclusione dei locali al piano terreno (magazzino-servizi igienici-ripostiglio) identificati al sub.3;
- IV. La previsione della possibilità di riconoscere il diritto di prelazione al concessionario in parola, tenuto conto della sentenza n. 2106 del 7 ottobre 2019, della quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, che ammette nei procedimenti di concessione di beni pubblici (contratti attivi, pertanto, esclusi dal perimetro del D. Lgs. n. 50/2016) di poter riconoscere il diritto di prelazione al concessionario uscente, clausola ritenuta conforme ai «*principi generali posti a favore della concorrenza, ma anche di esigenze di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa*»; confermando l'esigenza cogente, di matrice comunitaria, di procedere agli affidamenti in concessione di beni pubblici di rilevanza economica, solo a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, ammettendo un "*diritto di prelazione*" in capo al precedente gestore, in relazione all'interesse dell'affidatario uscente di continuare un'attività di rilevanza pubblica, rientrando nei c.d. diritti di libertà;
- V. La previsione della possibilità del rinnovo della concessione di che trattasi, che deve essere in ogni caso espressa, previa verifica se consentita dalla legge, poiché pur non costituendo un diritto di insistenza, deve trovare sostegno in una giurisprudenza maggioritaria;
- VI. La previsione del periodo di concessione in anni 9 (nove), in ragione dell'impegno economico da parte dell'operatore economico in sede di offerta tecnico-qualitativa, che consenta un congruo ristoro economico;
- VII. la possibilità dell'espletamento della gara non in via telematica, tenuto conto della previsione dell'art. 164 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove non obbligatoria rispetto alla natura del servizio previsto;

2) **DI COMUNICARE** in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. L.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

* * * * *



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Polizia Locale**

Oggetto: **CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IN LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI SITI IN PARCO DEL VOLONTARIATO - INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2023

Il Responsabile di Settore

Dott. F. Bozzetti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 21/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28.02.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 28.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 21.02.2023

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 28.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

La presente è copia conforme all'originale munito di firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO